

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO E INTEGRATA PER ANZIANI “ANGELO GIUA”

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 6.11.2025

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il funzionamento della struttura comunale socioassistenziale polivalente residenziale e non residenziale, denominata Comunità alloggio e integrata per anziani "Angelo Giua" sita in Palau, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini residenti anziani.

La struttura è destinata ad accogliere ospiti sia in regime di Comunità Alloggio sia in regime di Comunità integrata per anziani, secondo i criteri e i requisiti di accesso stabilito dalla normativa regionale in materia di tipologie di strutture sociali. La Comunità Alloggio, al fine di favorire la permanenza di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all'inserimento nella comunità, una condizione di non autosufficienza, è dotata di uno specifico modulo con le dotazioni strutturali e di personale prevista per la Comunità Integrata per Anziani di cui all'art. 13 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005.

La Comunità Alloggio per anziani rappresenta una risposta nei confronti di anziani autosufficienti ultrasessantacinquenni che, per motivi sociali o relazionali accertati, non possono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo. La struttura dovrà pertanto garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica.

La Comunità Integrata si configura come un servizio residenziale integrato, destinato ad accogliere soggetti, anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate non curabili a domicilio. La comunità integrata è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

Nella struttura sociale sono presenti servizi di preparazione e distribuzione pasti, lavanderia e stireria per gli anziani ospiti nella Comunità Alloggio e Comunità Integrata.

Art. 2 - Modalità di gestione

Il Comune provvede al funzionamento ed alla gestione della Comunità alloggio e integrata per anziani di Palau mediante un rapporto di concessione con cooperative o società regolarmente iscritte all'Albo Regionale, e/o a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie, il Comune procede all'affidamento privilegiando le procedure di aggiudicazione individuate dalle medesime norme, valorizzando gli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti candidati.

La concessione è soggetta al versamento di un canone annuale che, insieme alle risorse finanziarie che verranno messe a disposizione dal Comune, verranno interamente utilizzate

per il funzionamento della struttura sociale.

Il concessionario incaricato della gestione della struttura è obbligato al rispetto della normativa nazionale e regionale che ne disciplina la materia, tenendo conto della specificità del servizio.

Art. 3 - Ubicazione e capacità ricettiva

La comunità alloggio e integrata anziani è localizzata in un unico edificio sito a Palau in Via del Vecchio Marino n° 9, in posizione centrale e favorevole, vicino ad abitazioni private e servizi pubblici (ufficio postale, farmacia, servizi sanitari, biblioteca, edifici comunali e punti di vendita commerciali) che facilitano le relazioni sociali.

La struttura residenziale ha una capacità ricettiva di n. 13 posti preposti ad accogliere ospiti anziani autosufficienti che possiedono i requisiti per la permanenza in comunità alloggio anziani, mentre n°20 posti sono previsti per ospiti non autosufficienti aventi i requisiti sociosanitari per accedere alla comunità integrata. In entrambi i moduli saranno accolti anziani di entrambi i sessi.

COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI

Art. 4 – Finalità e destinatari del servizio

La comunità alloggio è una struttura di tipo residenziale a carattere comunitario caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata ad ospitare persone ultrasessantacinquenni, le quali non possono vivere autonomamente nel proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo. La struttura può ospitare, in modo continuativo o temporaneo, un numero massimo di 13 anziani totalmente o parzialmente autosufficienti.

La comunità alloggio ospita persone anziane di entrambi i sessi con precedenza ai residenti nel Comune di Palau, di età superiore ai 65 anni, in condizioni di autosufficienza totale o parziale, sia fisica che psichica, le quali per particolari condizioni psico-fisiche o per altre cause, necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidarietà o per i quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo e nel proprio domicilio. In caso di coppia, il requisito dell'età deve essere posseduto almeno da uno dei due coniugi.

Verrà data la priorità a coloro che risultano privi di qualsiasi sostegno familiare. Si può prescindere dal limite di età per tutti quei casi in cui si manifestano situazioni eccezionali ed urgenti, ma che non compromettono l'equilibrio della comunità stessa e comunque per periodi limitati.

Il requisito della parziale o totale autosufficienza deve essere posseduto al momento dell'ammissione nella comunità alloggio. Qualora successivamente all'inserimento sopraggiunga una condizione di non autosufficienza, l'ospite nella struttura verrà valutato da apposita commissione medico sanitaria che stabilirà il livello assistenziale e i requisiti di idoneità dell'ospite per poter permanere nella comunità integrata.

COMUNITA' INTEGRATA PER ANZIANI

Art. 5 – Finalità e destinatari del servizio

La comunità integrata è una struttura residenziale per anziani non autosufficienti idonea a erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche infermieristiche a carattere continuativo, a soggetti non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio, garantendo il soddisfacimento delle necessità primarie, stimolando e favorendo opportunità relazionali, per migliorare lo stato di salute e di benessere dell'anziano.

La condizione di "non autosufficienza" deve intendersi come incapacità nella mobilità, nelle attività quotidiane, nei rapporti sociali, dalla quale discende l'impossibilità di autogestione e di utilizzazione autonoma dei servizi territoriali.

La comunità integrata per anziani non autosufficienti è destinata, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005, a favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all'inserimento nella comunità alloggio, una condizione di non autosufficienza.

La capacità ricettiva della comunità integrata sarà di 20 posti disponibili. L'accesso in struttura avviene a cura del PUA (Punto Unico di Accesso) dell'asl competente, previa valutazione e accertamento da parte dell'UVT (Unità di Valutazione Territoriale) della tipologia del bisogno assistenziale dell'ospite.

Le richieste d'inserimento presso la Comunità integrata sono gestite esclusivamente dal Distretto sanitario territorialmente competente, di concerto con i servizi sociali di residenza dei richiedenti.

È prevista la continuità del percorso assistenziale degli ospiti della Comunità Alloggio Anziani che, in caso peggioramento del quadro clinico, potranno essere ammessi con priorità alla Comunità Integrata Anziani. Sarà comunque necessaria la valutazione da parte della commissione multidisciplinare UVT dell'asl territorialmente competente.

Disposizioni riguardanti gli ospiti della comunità alloggio e della comunità integrata anziani

Art. 6 - Modalità di ammissione

L'ammissione ed ingresso alla comunità alloggio per anziani e alla comunità integrata, di cui agli articoli precedenti, è riservata prioritariamente ai residenti del Comune di Palau e, in relazione alla disponibilità dei posti, ai non residenti impossibilitati a soddisfare i bisogni primari nel proprio domicilio. L'età minima per essere ammessi è di 65 anni. Sono possibili eventuali deroghe solo per casi di particolare urgenza e gravità segnalati dal Servizio Sociale comunale con relazione scritta e compatibilmente con la disponibilità dei posti. Non possono essere accolti soggetti portatori di patologie ritenute non compatibili con le finalità della struttura, con la tipologia dei servizi erogati e con la vita della comunità.

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione, su apposita modulistica predisposta dagli uffici, al protocollo del comune di Palau. Le istanze pervenute saranno valutate congiuntamente al responsabile della Struttura che procederà nel contattare i richiedenti. Il responsabile dovrà contattare tempestivamente gli interessati, informarli sulle modalità di accesso, sui costi e concordare l'eventuale inserimento. In assenza di posti letto disponibili, il richiedente verrà inserito in una lista di attesa.

La gestione della lista di attesa verrà effettuata di concerto con il servizio sociale comunale, su proposta del Responsabile/Coordinatore della struttura. Non potrà essere precluso l'accesso ad alcun utente che presenti i requisiti richiesti.

I posti che si libereranno a causa di quanto previsto successivamente verranno assegnati ai richiedenti utilmente collocati nella lista di attesa, fino all'esaurimento della stessa.

Le ammissioni nella comunità alloggio e nella comunità integrata possono avvenire per richiesta degli interessati o dei loro familiari, su segnalazione dei servizi sociali o sanitari competenti per territorio di residenza e infine, di chiunque ne abbia interesse. L'ammissione non può essere disposta senza il consenso del soggetto.

Le domande redatte su apposito modulo devono essere corredate dai seguenti documenti:

- dati anagrafici, del beneficiario e del richiedente se persona diversa;
certificato del medico curante, che attesti il grado di autosufficienza o di non autosufficienza, l'assenza o il grado di eventuali patologie fisiche o psichiche che possano influire sulla vita di relazione (quali ad esempio malattie infettive, psicosi, etilismo), nonché l'assenza di eventuali disturbi che necessitano di terapie di carattere ospedaliero o comunque di assistenza medica e infermieristica continuativa. L'ammissione di soggetti parzialmente autosufficienti è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT;
- dichiarazione impegno al pagamento della retta mensile e al rispetto del Regolamento della Struttura;
- copia del decreto di nomina, dell'Amministratore di Sostegno, laddove sia presente;
- documentazione sanitaria integrativa.

Non si potranno accogliere in Struttura persone con importanti deficit fisici e/o psichici per i quali non sia presente un familiare delegato che si impegna al pagamento della retta, salvo che la richiesta di inserimento provenga da un Comune e che lo stesso trasmetta un regolare impegno di spesa prima dell'inserimento.

Qualora un ospite autosufficiente nel tempo si aggravasse, sarà compito del responsabile della struttura predisporre la richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno, secondo quanto stabilito dalla legge 09 gennaio 2004 n°6.

Al fine di valutare l'ospite e la compatibilità dello stesso con il gruppo, lo stesso verrà inserito per un periodo di prova pari a 30 giorni. Durante tale periodo, qualora vengano riscontrate delle incompatibilità dell'ospite, il responsabile della struttura dovrà comunicare al familiare/AdS entro 20 giorni dall'inserimento, dando 10 giorni di preavviso per individuare altre strutture di accoglienza. Allo stesso modo l'ospite dovrà comunicare entro 20 giorni il suo intendimento nel proseguire l'inserimento oppure lasciare la struttura al 30° giorno.

La prima mensilità della retta dovrà essere pagata anticipatamente, la stessa potrà essere rimborsata ai familiari solo in caso di decesso e proporzionalmente al numero di giorni per i quali è stato occupato il posto letto.

Art. 7 -Criteri per l'ammissione

Per l'ammissione alla comunità alloggio si terrà conto, prioritariamente, dei seguenti elementi:

- residenza nel Comune di Palau da almeno 5 anni, sono equiparati ai residenti i cittadini di Palau ospitati in strutture residenziali ubicate fuori dal Comune;
- persone prive di qualsiasi sostegno familiare;
- stato di solitudine e di abbandono;
- mancanza di rete parentale;
- grave disagio sociale;
- abitazione insalubre segnalata dal competente ufficio di igiene pubblica;
- età avanzata.

Tutte le situazioni dovranno essere relazionate dall'Assistente Sociale del Comune di provenienza. In caso di posti disponibili verranno ammessi anche anziani non residenti a Palau. La lista di attesa differenziata per residenti e non residenti, sarà redatta in base all'ordine cronologico dell'arrivo al protocollo. Il criterio cronologico potrà essere superato se vi sono obiettive ed accertate ragioni di estrema gravità e urgenza, motivazioni che impongono, dopo un'accurata analisi del caso, comparata agli altri casi in attesa, di dare precedenza.

Per quanto riguarda la Comunità integrata, essendo la stessa destinata a favorire la permanenza di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all'inserimento nella comunità alloggio, una condizione di non autosufficienza, hanno diritto prioritario all'inserimento gli utenti trasferiti dalla Comunità alloggio.

Art. 8 - Modalità di dimissioni

L'utente potrà essere dimesso:

- su richiesta dell'interessato;
- su richiesta dei parenti (nel qual caso sempre con consenso dell'interessato).

La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Responsabile della struttura almeno 15 giorni prima della fine del mese.

Il responsabile della struttura d'intesa con il Servizio Sociale del comune può dimettere l'utente per la sola comunità alloggio, in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- condotta incompatibile con le esigenze e gli obblighi della vita comunitaria;
- gravi motivi disciplinari e morali;
- per assenza ingiustificata superiore ai 10 giorni e non comunicata;
- per morosità nel pagamento delle rette, intendendo moroso l'ospite che non ha provveduto al pagamento di almeno due rette consecutive;
- perdita dei requisiti che hanno consentito l'ammissione (es. perdita della condizione di autosufficienza per la comunità alloggio) o aggravamento della condizione sanitaria tale da necessitare di un trasferimento in altra struttura sanitaria residenziale (comunità integrata, RSA ect).

L'avvio del procedimento di dimissione è comunicato all'interessato, all'amministratore di sostegno o al familiare delegato, per consentirne il contraddittorio.

Le dimissioni sono disposte dal responsabile della struttura sociale di concerto con i servizi sociali del Comune e sono comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 9 - Decesso degli ospiti

Il decesso di un ospite deve essere immediatamente comunicato dal responsabile della struttura al Servizio Sociale del comune di residenza dell'ospite. Tutti gli eventuali valori ed oggetti personali di proprietà dell'utente verranno consegnati al parente più prossimo dal Responsabile della struttura, previa controfirma del verbale in cui sono indicati tutte le proprietà del defunto. Le spese per le esequie del defunto saranno saldate dai parenti più prossimi (art. 433 C.C.).

In caso di decesso di un ospite il responsabile della struttura deve:

- 1) comunicare per iscritto l'evento al competente ufficio del Comune e/o ad altro soggetto competente. Dovrà, inoltre, comunicarlo ai parenti del defunto, i quali dovranno provvedere a tutte le disposizioni previste dalla legge ed alle spese relative al funerale;
- 2) nel caso in cui l'ospite sia privo di parenti o costoro non siano reperibili, dovrà provvedere a svolgere tutte le pratiche necessarie per il funerale del defunto, anche in collaborazione con il Comune di provenienza che sosterrà le eventuali spese, salvo rivalersi delle spese sostenute sui parenti o sul patrimonio residuo o, in ultima analisi,

sul Comune d'origine nel caso in cui l'anziano fosse proveniente da altro Comune;

- 3) riporre all'interno degli armadi e dei cassetti in dotazione dell'ospite defunto i beni posti all'esterno degli stessi, quindi sigillare gli armadi ed i cassetti in dotazione dell'ospite defunto in attesa che, a cura del Responsabile della struttura e in presenza di due testimoni (eventualmente un parente del defunto) venga redatto un verbale contenente l'inventario completo dei beni e valori di proprietà del defunto.

Art. 10 – Retta – partecipazione alle spese

L'inserimento nella comunità alloggio e nella comunità integrata prevede il pagamento di una retta mensile, il cui importo sarà stabilito con la procedura di affidamento della Concessione, distintamente per la Comunità Alloggio e la Comunità Integrata (con eventuale contribuzione A.S.L.);

La retta mensile dà diritto:

- all'assistenza alberghiera: assegnazione del posto letto nelle camere e del vitto;
- alla fornitura e lavaggio della biancheria piana;
- alla pulizia degli ambienti;
- all'assistenza personale (igiene personale e assistenza generica);
- ad usufruire di tutte le iniziative di carattere socio-sanitario, di riabilitazione, a bassa intensità assistenziale;
- ad usufruire di tutte le iniziative di vita collettiva, di animazione, culturali e di tutti i servizi generali disposti dall'amministrazione;
- esclusivamente per la comunità integrata per anziani: interventi riabilitativi compatibili con la tipologia di struttura e assistenza.

Il soggetto gestore e/o il Comune non potranno assumere nessun onere per prestazioni specialistiche e ospedaliere a favore delle persone inserite. Le spese relative a necessità personali o che non rientrino tra quelle a carico del SSN (ticket relativi ai medicinali, ad indagini diagnostiche, di laboratorio ecc.) sono a carico degli ospiti/richiedenti. Tali spese non possono essere anticipate dal soggetto gestore del servizio.

L'ospite è tenuto a pagare la retta con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura e godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.).

Se l'anziano residente a Palau o in altro Comune, non può far fronte al pagamento parziale o totale della retta, come sopra descritto, il Comune di residenza, previa relazione dell'Assistente Sociale, provvederà alle verifiche di competenza rispetto alla condizione economica dell'interessato.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L. 328/2000 che testualmente recita: *“Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il*

comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

L'ammontare della quota mensile a carico dell'ospite, dovrà essere pagata direttamente alla struttura dai familiari.

L'ammontare dell'eventuale integrazione mensile a carico del Comune, dovrà essere liquidata alla struttura dietro presentazione di regolare fattura. L'ammissione di soggetti con retta a totale o parziale carico del Comune deve essere sempre preventivamente autorizzata dall'ente medesimo e la spesa deve essere comunque contenuta nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio destinate per quella specifica finalità assistenziale. Parimenti se l'anziano risiede in un comune diverso, sarà tale Comune, fatti gli accertamenti del caso, a garantire il pagamento della retta di ricovero, previa stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore della Comunità.

Art. 11 - Versamento della retta

Il pagamento della retta dovrà avvenire entro il decimo giorno del mese di riferimento.

La retta mensile dovrà essere corrisposta anche in caso d'assenza temporanea.

Se un ospite, nel corso del mese, si assenta per giustificato motivo (degenza e/o ricoveri) e per un periodo superiore ai 15 giorni, la quota verrà versata nella misura del 50% della retta mensile stabilita.

Qualora un ospite lasci spontaneamente la struttura senza rispettare i tempi di preavviso, lo stesso non avrà diritto ad alcun rimborso.

In caso di decesso nel corso del mese in atto, la differenza non potrà essere richiesta dai legittimi eredi a causa di spese già sostenute per l'ospite.

Se infine, un ospite autosufficiente e/o parzialmente autosufficiente, durante la permanenza in comunità diviene totalmente non autosufficiente, il responsabile della struttura è tenuto ad attivare le procedure di legge per la rivalutazione sanitaria e predisporre eventuale trasferimento presso altra struttura.

Al momento del suo inserimento, l'ospite è tenuto al pagamento della retta mensile e contemporaneamente al versamento di una cauzione che sarà restituita all'ospite quando questi sarà dimesso.

Art. 12 - Polizza assicurativa

Il Comune chiederà al concessionario di provvedere a stipulare in favore degli ospiti, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortunio e responsabilità civile e da danni subiti o provocati dagli utenti, dagli operatori e dai volontari che operano nella struttura. Sarà inoltre obbligo del concessionario provvedere ad assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e

qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sul concessionario, restando salvo da ogni coinvolgimento l'Ente concessionario, salvo accertamento di dolo.

Art. 13 - Diritti – doveri - sicurezza

La comunità fornisce al suo interno le proprie prestazioni assistenziali: vitto, alloggio, mensa, stireria e lavanderia, animazione, attività ricreative.

All'atto dell'ingresso nella comunità sarà assegnato ad ogni ospite un posto letto con relativo mobilio in dotazione della comunità; saranno a carico dell'ospite la biancheria personale e l'occorrente per l'igiene personale.

L'ospite ha il diritto di:

- arredare lo spazio della propria camera con fotografie e oggetti personali;
- sistemare i propri soprammobili con il consenso della comunità e degli altri compagni di stanza;
- usare apparecchi radio o tv nel rispetto degli altri ospiti;
 - soggiornare liberamente nella propria stanza da letto e negli spazi comuni, escluso negli orari delle pulizie.

L'ospite ha il dovere di:

- tenere in ordine gli oggetti di sua proprietà;
- rispettare gli altri ospiti facendo attenzione a non disturbare soprattutto nelle ore di riposo;
- curare attentamente la propria igiene personale;
- curare l'igiene e l'ordine della camera;
- fumare esclusivamente negli spazi consentiti;
- non introdurre alcolici e/o altre sostanze c/o la struttura;
- avvisare con anticipo qualora l'ospite intenda consumare i pasti fuori dalla comunità.

Uscite e visite

L'ospite è libero di ricevere all'interno della comunità parenti e amici negli orari stabiliti per le attività di tempo libero. Per situazioni particolari gli orari potranno essere flessibili. L'ospite è libero di uscire dalla comunità, comunicando con previo anticipo al responsabile e in sua assenza a chi ne fa le veci, salvo differenti indicazioni da parte dei familiari e /o dall'amministratore di sostegno.

L'ospite che intende uscire sarà tenuto alla firma in un apposito registro predisposto per le uscite, e dovrà far rientro in un orario compatibile alle regole della comunità. L'ospite che intende assentarsi dalla comunità per qualche giorno dovrà preventivamente comunicarlo al responsabile precisando il periodo di assenza. Al ritorno dovrà presentarsi al responsabile o a chi ne fa le veci, per comunicarne il rientro. Se sopraggiungono impedimenti per il rientro, egli ha il dovere di avvisare tempestivamente la comunità comunicando eventuali variazioni.

Sicurezza

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per valori conservati nelle camere, se dovessero verificarsi ammanchi.

Art. 14 - Libertà religiosa

Gli ospiti sono liberi di professare liberamente la propria fede religiosa.

Art. 15 - Attività di tempo libero

L'utente è libero di organizzare la giornata nel modo che ritiene più opportuno occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali o sociali spontaneamente scelte. All'interno della comunità saranno promosse attività ricreative e culturali programmate secondo le esigenze e le attitudini degli ospiti secondo orari prestabiliti. L'ospite può frequentare liberamente negli orari stabiliti gli ambienti della comunità messi a disposizione: sala di soggiorno, giardino, altro, e potrà utilizzare l'attrezzatura predisposta riviste, libri, televisione, radio, giochi, ecc.

Art. 16 - Rapporti con il personale

È vietata qualsiasi disparità di trattamento tra gli ospiti, e non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale che opera nella comunità da parte degli ospiti o loro parenti.

Sono altresì vietate le deleghe di alcun genere, se non in casi particolari con il consenso del responsabile del centro. Tali deleghe dovranno essere sottoscritte. Eventuali reclami inerenti ai servizi e il personale che opera all'interno della comunità devono essere fatti presenti al responsabile.

Gli ospiti sono tenuti ad un rapporto di reciproca comprensione e solidarietà nel rispetto della libertà di ognuno.

L'ospite è tenuto ad osservare le regole collettive secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 17 - Documentazione

È espresso compito del soggetto gestore predisporre e tenere sempre presenti nella struttura sociale:

- un registro degli ospiti che contenga i nominativi degli utenti e di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico. Il registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura e deve essere mostrato, su richiesta, ai soggetti che effettuano la vigilanza;
- un registro del personale impiegato, sistematicamente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- la Carta dei Servizi, quale condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento. La Carta dei servizi deve contenere le informazioni contenute nel punto 1.2.9 dell'allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013;

- la tabella dietetica da esporre nella sala pranzo approvata dal competente servizio di Igiene degli alimenti dell'ASL;
- il manuale di autocontrollo per l'HACCP;
- ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza e igienico sanitaria;

Per ogni ospite sarà predisposta la seguente documentazione:

- cartella personale dell'utente contenente la documentazione amministrativa e sanitaria dell'utente, l'elenco cronologico dei dati, informazioni, riflessioni e considerazioni;
- piano personalizzato di assistenza redatto nei modi previsti dal punto 1.2.4 dell'allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013.

Servizi per utenti interni ed esterni

Art. 18 - Mensa – lavanderia – stireria

Nella comunità è presente il servizio mensa che si esplica nella somministrazione di:

- colazione;
- pranzo;
- merenda;
- cena.

Il trattamento alimentare deve rispondere, per qualità e quantità, alle esigenze dietetiche e alimentari delle persone ospitate. Il vitto dovrà essere confezionato con generi di prima qualità e scelta ed assolutamente freschi, ad eccezione di quelli surgelati se previsti tali e dovrà risultare elaborato e cotto con le migliori e sane tecniche di preparazione. Il menù giornaliero sarà determinato secondo una tabella dietetica approvata dal Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della ASL e sarà resa nota agli ospiti mediante affissione nella sala pranzo.

Tutti gli ospiti hanno diritto ad eguale trattamento per il vitto. Eventuali trattamenti diversi devono essere prescritti dal medico curante per motivi di salute.

La consumazione dei pasti avverrà nella sala da pranzo. Sarà consumato in camera in caso di infermità o altro giustificato motivo, previa autorizzazione del responsabile.

È fatto obbligo del concessionario redigere il Piano di Autocontrollo HACCP e tenerlo a disposizione per le eventuali verifiche della ASL, nonché individuare, applicare, mantenere e aggiornare le adeguate procedure di sicurezza degli alimenti e di tutto il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti.

All'interno del centro è presente il servizio di:

- lavanderia;
- stireria;
- rammendo;
- guardaroba.

Il cambio e lavaggio della biancheria personale del corredo da letto e bagno avverrà due volte la settimana, salvo necessità particolari degli ospiti.

Art. 19 - Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria di base è garantita dai medici presenti nel territorio comunale e dalle strutture dell'ASL, fatta salva la volontà di ognuno di ricorrere ad un proprio medico di fiducia. In stretta collaborazione con il medico curante, opererà all'interno della comunità la figura di un infermiere professionale.

L'assistenza alla tutela igienico-sanitaria (da effettuarsi dietro prescrizione e sotto controllo medico) comprende attività non legate a situazioni di rischio quali l'assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere, l'integrazione nei programmi

socioriabilitativi, l'accompagnamento dell'utente per visite mediche e terapie, le segnalazioni al Servizio Sanitario di base delle anomalie nelle condizioni psicofisiche dell'utente. Per quanto riguarda le prestazioni di carattere preventivo, curativo e riabilitativo, il concessionario dovrà avvalersi del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Le terapie riabilitative compatibili con la struttura, nonché l'assistenza programmata dello psicologo, saranno invece a carico del soggetto gestore.

Art. 20 - Prestazioni differenziate

Il servizio sociale comunale potrà attivare, in via straordinaria e per situazioni dove vi sia necessità e urgenza, prestazioni differenti da quelle indicate in questo regolamento e per il tempo necessario e sufficiente alla risoluzione del bisogno:

- assistenza e cura in caso di ospedalizzazione;
- altre esigenze che si verificheranno in itinere.

Art. 21- Servizio mensa a favore di utenti esterni in casi particolari

Nella struttura è presente il servizio mensa che si esplica nella somministrazione di pasti agli anziani ospiti della comunità. Il servizio potrà essere attivato in favore di utenti esterni solo in casi particolari su indicazione del servizio sociale comunale. Per l'attivazione del servizio agli esterni, potrà essere valutata una compartecipazione al costo.

Art. 22 - Servizio di lavanderia

Nella struttura è presente il servizio lavanderia, stireria, rammendo in favore degli anziani ospiti della comunità.

Il servizio di lavanderia della biancheria personale è un servizio opzionale, il familiare potrà decidere di non attivarlo ed occuparsi personalmente del ritiro, lavaggio e riconsegna della biancheria pulita.

Il servizio potrà essere garantito, anche agli utenti esterni su indicazione del servizio sociale comunale. Per l'attivazione del servizio agli esterni, potrà essere valutata una compartecipazione al costo.

Art. 23 - Obblighi degli utenti

Negli ambienti della struttura i fruitori devono:

- osservare un comportamento corretto;
- non apportare danni alle strutture mobili ed immobili, alle suppellettili del centro, né al materiale comunque presente negli ambienti;
- far attenzione al mantenimento della pulizia degli ambienti e dei servizi;
- evitare discussioni litigiose o comunque particolarmente animate;
- evitare di disturbare le attività di altri, siano esse programmate o libere;
- osservare le disposizioni impartite dal personale che gestisce la struttura.

Coloro che non osservano le prescrizioni suddette saranno allontanati, salvo ulteriori provvedimenti nei singoli casi.

L'utente nulla deve al servizio e al personale ad esso preposto, se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, se prevista.

Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed indirizzati al funzionario responsabile del settore comunale o al responsabile della struttura sociale.

Art. 24 - Vigilanza e verifica periodica dei requisiti

Il Comune:

- esercita il ruolo di controllo sulla gestione del servizio che potrà essere effettuato in qualsiasi momento senza preavviso alcuno e disponendo tutti i provvedimenti e le modalità che l'Amministrazione, avvalendosi delle figure preposte, riterrà opportuno;
- potrà disporre i provvedimenti più opportuni nell'interesse degli utenti dei servizi erogati. Per una migliore funzionalità del controllo, il concessionario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria agli incaricati della vigilanza.
- si riserva il diritto ad effettuare i necessari controlli e riscontri sull'applicazione delle normative contrattuali a tutte le figure professionali impiegate nel servizio, dipendenti e soci;
- esercita la vigilanza e verifica periodica dei requisiti sulla struttura sociale ai sensi dell'art. 32 del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".

Sarà compito del soggetto gestore verificare periodicamente i requisiti, le certificazioni e le autorizzazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento ed all'esercizio dell'attività.

Art. 25 - Disposizioni finali

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le altre eventuali disposizioni regolamentari con esso incompatibili contenute nel precedente Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°72 del 05/10/2017.

Normativa di riferimento

- L. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale del 23 dicembre 2005, n. 23 e più specificatamente nel suo Regolamento di attuazione articolo 43 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione";
- D.P.R. n. 4/2008;
- D.P.C.M. del 12/01/2017 capo 4 rubricato "Assistenza Socio- Sanitaria; Delibera della Giunta Regionale n. 17/06 del 07/05/2021 resa definitiva dalla delibera G.R. 22/23 del 17/06/2021;
- Delibera G.R. 22/31 del 14.07.2022, recante modifiche alla Delibera G.R. 53/7 del 29.10.2018, approvata in via definitiva con la DGR n. 10/37 del 16.03.2023;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/74 del 23 aprile 2024 recante "Sistema integrato dei servizi alla persona. Legge regionale n. 23/2005, articoli 38, 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, articoli 13 e 14. Attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, art. 66, comma 8. Abrogazione della deliberazione della Giunta regionale n. 6/27 del 30.1.2008 e disciplina transitoria".
- Delibera G.R. n°52/30 del 08/10/2025 "requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui agli art. 13,14 e 16 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento".

Per quanto non espressamente contemplato in questo regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.